COMUNE DI CASALE CORTE CERRO (VB)



ORGANO DI REVISIONE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE

Coppo Dott. Andrea

Revisore Contabile

PARERE del Revisore sulla proposta di

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 E ASSESTAMENTO GENERALE

Il sottoscritto Coppo Dott. Andrea revisore dei conti del Comune di Casale Corte Cerro, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2020, all'uopo interpellato per l'espressione di parere sulla proposta avanzata dal responsabile del Servizio Finanziario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021 e assestamento generale;

considerato che l'articolo 239, comma 1 lettera b) n. 2) del D. Lgs. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio relative, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

presenta la seguente relazione e parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

- "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

- 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
 - a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese d'investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

PREMESSA

In data 30/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

In data 24/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 (cfr relazione del 10 maggio 2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 703.490,95 così composto:

fondi accantonati per euro 155.444,51;

fondi vincolati per euro 205.013,36;

fondi destinati agli investimenti per euro 86.903,80;

fondi disponibili per euro 256.129,28.

L'Ente ha approvato le tariffe della Tari per il 2021, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 15 del 29/06/2021;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

DGC n. 15 del 01.02.2021 Ratificata con DCC n. 2 del 27.03.2021;

DCC n. 3 del 27.03.2021;

DCC n. 10 del 24.05.2021;

DCC n. 16 del 29.06.2021;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

Delibera n° 2 del 18/01/2021

Delibera n° 28 del 15/03/2021

Delibera nº 38 del 12/04/2021

L'ente *non ha* richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 73/2021.

L'Organo di Revisione *ha* accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;

- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

Il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi l'ente, in via prudenziale sulla scorta di una ricognizione del contenzioso in atto ha stanziato un fondo a tale titolo. Non essendo pervenuta alcuna informazione specifica dall'ufficio contenzioso, l'Organo di Revisione, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine del mantenimento della congruità del fondo.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo perdite partecipate il Revisore rileva che gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale.

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		605.128,13			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		24.868,16	0,00	0,0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.820.940,34	2.728.782,00	2.728.782,0
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.732.951,17	2.599.782,00	2.594.482,00
di cui			4		
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			56.082,83	27.186,39	27.186,39

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	117.100,00	129.000,00	134.300,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-4.242,67	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI L DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	EGGE, CHE HANNO	D EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTIC	COLO 162, COMMA 6,	DEL TESTO UNICO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per imborso prestiti(2)	(+)	4.242,67	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(+)	0,00	0.00	0.00
pecifiche disposizioni di legge o dei principi contabili			0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
.) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in pase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione nticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2	2) (+)	240.943,67		

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.000,00	0,00	0,0
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00				
1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	(+)	1.339.511,20	375.000,00	95.000,0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
r) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività inanziaria	(-)	145.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in pase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Di Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione inticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
J) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.438.454,87	375.000,00	95.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
/) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
i) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
QUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+I		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	145.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	145.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

		Residui 31/12/2020		Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui		esidui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,	1	204 500 40					
contributiva e perequativa	€	384.589,19	€	199.274,21	€ -	€	185.314,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€	17.168,69	€	10.834,69	€ -	€	6.334,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€	193.011,05	€	62.518,65	€ -	€	130.492,40
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€	236.196,43	€	104.136,25	€ -	€	132.060,18
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€	-	€	-	€ -	€	-
Totale entrate finali	€	830.965,36	€	376.763,80	€ .	€	454.201,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€		€	-	€ -	€	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€	-	€	-	€ -	€	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€	3.646,59	€	2.865,10	€ -	€	781,49
Totale titoli	€	834.611,95	€	379.628,90	€ -	€	454.983,05
		Residui 31/12/2020		Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica	
Titolo 1 - Spese correnti	€	497.904,20	€	370.673,30	€ -	€	127.230,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€	170.567,88	€	76.532,04	€ -	€	94.035,84
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€	-	€	-	€ -	€	-
Totale spese finali	€	668.472,08	€	447.205,34	€ -	€	221.266,74
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€	_	€	-	€ -	€	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass	€	-	€	-	€ -	€	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€	39.908,89	€	21.001,65	€ -	€	18.907,24
Totale titoli	€	708.380,97	€	468.206,99	€ .	€	240.173,98

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del <u>D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)</u>;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 <u>D.Lgs. n. 118/2011</u>;
- il <u>D.Lgs. n. 267/2000</u> (<u>T.U.E.L.</u>);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del <u>D.Lgs. n. 267/2000</u> (<u>TUEL</u>);
- la relazione del responsabile del Servizio finanziario nella quale si propongono alcune azioni prudenziali

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Vercelli 22 luglio 2021

L'organo di revisione Dott. Andrea Coppo